

Bilancio di previsione 2026/2028

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge concernente il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028, è stata predisposta ai sensi delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione).

Il bilancio di previsione finanziario, come stabilito dalla normativa vigente in materia (d.lgs. 118/2011), rappresenta lo strumento cardine della programmazione che costituisce il principio cui le regioni devono attenersi e ispirarsi; le previsioni di entrata e spesa sono riferite al triennio ed ogni anno sono aggiornate in coerenza degli indirizzi approvati con il DEFR.

Il pareggio di bilancio

L'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, prevede che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. In attuazione della predetta disposizione costituzionale, il legislatore ha adottato la legge 243/2012, successivamente modificata dalla legge 164/2016 con la quale si sono introdotte disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio. Sono state abrogate le precedenti norme basate sul solo controllo dei tetti di spesa per introdurre norme basate sull'equilibrio del bilancio. L'articolo 9, comma 1 della legge 243/2012 stabilisce che le Regioni sono chiamate a conseguire sia nella fase di previsione che di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il comma 1-bis specifica che:

- le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 118/2011;
- le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Il predetto articolo 9 stabilisce altresì che dal 2020 tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. L'articolo 1, comma 466 e successivi della legge 232/2016 prevede che le regioni conseguano il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge 243/2012. La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto che dal 2020 le disposizioni dell'articolo 1, comma 820 della legge medesima trovano applicazione anche per le regioni a statuto ordinario. Si ricorda inoltre che la citata legge di bilancio 2019 prevede altresì che a decorrere dall'esercizio 2021 per le Regioni cessino di avere applicazione le modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio (articolo 1, commi 465 e 466, 468-482, legge 232/2016) e l'assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle Regioni per investimenti (commi 485-493, 502, 505-508 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232), i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, con il conseguente utilizzo dei prospetti e delle aggregazioni di entrata/spesa previsti dal d.lgs. 118/2011, come anche esplicitato nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali di cui agli articoli 9 e 10 della legge 243/2012. La Ragioneria generale dello Stato, con la Circolare 9 marzo 2020, n. 5, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 243. La Circolare 15 marzo 2021, n. 8, ha inoltre precisato che per il comparto regionale e nazionale deve essere conseguito il saldo non negativo di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 anche ai fini della

legittima contrazione del debito, mentre, a livello di singoli enti, devono essere rispettati esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011.

Il rispetto dell'articolo 9 della legge 243 del 2012 è verificato ex ante, a livello di comparto, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 5 del 27 gennaio 2023, ha dato atto del rispetto degli equilibri di bilancio ex post, per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 ed ex ante, per gli anni 2022 e 2023, ritenendo che gli enti territoriali osservino il presupposto per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento per il biennio 2023 e 2024. Da ultimo, la circolare n. 5 del 9 febbraio 2024 della Ragioneria generale dello Stato ha fornito informazioni agli enti territoriali circa il rispetto degli equilibri di bilancio ex ante, per gli anni 2024-2025, ed ex post, per l'anno 2022, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Al riguardo, la Regione Marche ha puntualmente rispettato le previsioni normative in materia contribuendo alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

La legge 207/2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) all'articolo 1 comma 785 prevede che a decorrere dall'anno 2025, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.

Il ruolo svolto da Programmazione comunitaria 2021-2027, Accordo per la Coesione e PNRR

Nella complessità del contesto economico e sociale in cui si muove l'azione dell'Amministrazione, un supporto di grande rilevanza viene dalla programmazione comunitaria 2021-2027, dall'Accordo per la Coesione siglato con il Governo nazionale nel 2023, nonché dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR): si tratta di grandi cornici programmatiche e finanziarie che integrano le risorse regionali su tematiche strutturali di sviluppo.

Dopo la definitiva chiusura nel 2024 dei programmi comunitari del periodo 2014-2020, con l'assorbimento integrale delle risorse assegnate alla Regione Marche dalla Commissione europea, attualmente sono in fase attuativa i programmi FESR e FSE plus del periodo 2021-2027, dopo una lunga e articolata fase di concertazione con il territorio, il negoziato con gli uffici della Commissione e l'approvazione dei programmi da parte di Bruxelles.

Come noto, il periodo di programmazione 2021-2027 vede la concomitanza, anche temporale, di due importantissimi strumenti (ordinario e straordinario) che costituiscono un pacchetto complessivo di stanziamenti di 1.824,3 miliardi di euro, per la UE27, articolato in due linee di finanziamento:

- Ordinario: il Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 con una dotazione di 1.074,3 miliardi di euro che prevede uno stanziamento per la politica di Coesione di 330,2 miliardi di euro per l'intera UE27, con una quota di risorse leggermente superiore per l'Italia, rispetto alla dotazione 2014-2020;
- Straordinario: lo strumento Next Generation EU (NGEU) - conosciuto come Recovery Fund - con una dotazione di 750 mld di euro, che assegna all'Italia 194,4 mld di euro con il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), da spendere entro il 2026.

Le risorse ordinarie della programmazione 2021-2027 assegnate alla Regione Marche a seguito del riparto iniziale ammontano a circa 1.036 milioni di euro, dei quali 690 milioni di euro sono riconducibili alla programmazione FESR e 346 alla programmazione FSE plus, con un incremento di circa il 66% rispetto alla programmazione ordinaria relativa al periodo 2014-2020; questo anche a causa del riconoscimento dello status di "regione in transizione".

È importante segnalare che la Giunta regionale ha deciso di utilizzare i margini di flessibilità,

previsti per le Regioni in transizione, che consentono la variazione delle percentuali di cofinanziamento (statali e regionali) e hanno comportato l'istituzione della c.d. Programmazione complementare.

Sono pertanto stati approvati dalla Commissione Europea i due Programmi comunitari FESR e FSE plus, che valgono complessivamente 882 milioni di euro, ai quali si affiancano, in quanto coerenti nelle finalità e negli obiettivi, le risorse del Fondo di rotazione previste nell'Accordo per la Coesione, che valgono complessivamente 154 milioni di euro.

In riferimento alla programmazione 2021-2027 del FESR e del FSE plus si è assistito ad un avvio particolarmente sostenuto degli interventi: gli indicatori di attivazione, impegno e pagamento della Regione Marche si posizionano fra i migliori a livello nazionale.

A partire poi dalla seconda metà del 2024 si sono potuti attivare gli interventi previsti nel Fondo di rotazione, complementare al FESR e al FSE plus, che garantisce maggiore flessibilità nella programmazione ed attuazione delle misure: in questo ambito è possibile finanziare, ad esempio, gli interventi a sostegno della cultura e del turismo, altrimenti esclusi dalla programmazione comunitaria ordinaria.

Nell'alveo della programmazione comunitaria ricade anche la politica di sviluppo rurale finanziata con il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): per effetto del regolamento UE 2220/2020 il periodo di programmazione 2014-2020 della politica agricola comune è stato esteso di 2 anni quindi l'attuale periodo di programmazione ha una durata di 5 anni (2023-2027). Le risorse assegnate alla Regione Marche per la politica di sviluppo rurale, mediante il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-27 (PSP), ammontano complessivamente a 390,87 milioni di euro.

Nel corso del 2026 è inoltre prevista la conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che sta vedendo la "messa a terra" di significativi investimenti a favore del territorio e delle comunità marchigiane. Al 18 settembre 2025 ricadono sul territorio marchigiano 12.562 progetti totalmente o parzialmente finanziati dal PNRR e, per talune misure, anche dal Piano Nazionale Complementare (PNC); l'importo totale di questi progetti è pari a 4.827,12 milioni di euro. Per 863 di questi progetti, la Regione Marche è Soggetto Attuatore (SA) direttamente o indirettamente: l'importo totale è pari a 680,15 milioni di euro.

Il rating della Regione Marche

Nel giugno del 2025 l'agenzia di rating Fitch ha confermato alla Regione Marche il rating di lungo termine a 'BBB' e la revisione dell'Outlook da "stabile" a "positivo". Anche il rating di breve termine è stato convalidato al valore 'F2', che è il livello più alto associato al rating di lungo termine 'BBB'.

L'agenzia ha inoltre assegnato alla Regione una ulteriore valutazione, denominata profilo di credito standalone, pari a 'AA', che non tiene conto del limite posto dal rating sovrano.

Gli indirizzi della manovra di bilancio

La manovra di bilancio per il 2026-2028 si inserisce in un contesto complesso che ha richiesto la massima prudenza nella programmazione ed allocazione della spesa corrente, considerata la necessità di assicurare la copertura alle spese obbligatorie e ad una serie di interventi ritenuti strategici.

L'attuale manovra di bilancio agisce quindi sull'ottimizzazione della spesa corrente, coadiuvata dalle risorse comunitarie, al fine di creare le sinergie necessarie per il perseguimento delle politiche strategiche regionali e per proseguire il percorso di forte sostegno agli investimenti.

In tale contesto, gli indirizzi della manovra del bilancio 2026-2028 si possono così riassumere:

- pieno rispetto dei principi normativi sulla armonizzazione dei bilanci e dei vincoli di finanza pubblica imposti alle amministrazioni regionali;
- previsioni di bilancio in coerenza con le priorità dei documenti di programmazione strategica e di efficienza della spesa regionale;
- mantenimento delle agevolazioni fiscali;
- potenziamento della spesa per investimenti a sostegno dello sviluppo regionale, anche in considerazione delle opportunità derivanti dalla nuova programmazione comunitaria, dal PNRR e dell'Accordo di coesione 2021/2027;
- rimodulazione e riqualificazione della spesa regionale complessiva al fine di rendere più efficiente e efficace il perseguimento degli obiettivi economico finanziari strategici.

Quadro di riferimento del bilancio per il triennio 2026/2028

Le previsioni di competenza del bilancio 2026/2028 sono elaborate secondo i principi di redazione fissati dal d.lgs. 118/2011 nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti (l'esigibilità di ciascuna obbligazione è individuata nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 al d.lgs. 118/2011).

Le previsioni di spesa sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari di quanto indicato nel documento di programmazione.

La copertura delle spese autorizzate per il triennio 2026/2028 è garantita, nel rispetto del principio di unità del bilancio e nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti per legge, dalle entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata come dimostrano i prospetti riepilogativi (delle entrate e delle spese) allegati a questa legge e come dimostrato specificatamente dall'allegato 7 che dà evidenza del rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 40 del d.lgs.118/2011. Relativamente alle quantificazioni di spese vincolate, le stesse trovano copertura con le specifiche assegnazioni che derivano dai relativi provvedimenti statali e comunitari.

Quadro delle entrate

Le entrate complessivamente iscritte nel bilancio 2026/2028, al netto delle anticipazioni da istituto Tesoriere (Titolo 7) e delle entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9), sono riportate nella tabella sottostante:

	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
TITOLO 1 <i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.770.047.166,45	3.793.032.901,50	3.807.165.828,83
TITOLO 2 <i>Trasferimenti correnti</i>	472.338.264,07	398.819.068,04	359.662.644,22
TITOLO 3 <i>Entrate extratributarie</i>	146.202.236,20	144.265.183,20	142.964.742,16
TITOLO 4 <i>Entrate in conto capitale</i>	238.051.645,56	168.050.461,48	112.045.716,12
TITOLO 5 <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	263.314.032,87	150.000.000,00	-
TITOLO 6 <i>Accensione prestiti</i>	432.379.755,46	118.360.930,79	110.945.721,67
TOTALE TITOLI	5.322.333.100,61	4.772.528.545,01	4.532.784.653,00

Oltre alle entrate di competenza, nell'esercizio 2026 è applicata, nel rispetto delle disposizioni vigenti (articolo 42 comma 8 del d.lgs.118/2011), una quota dell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione presunto, pari a complessivi euro 25.720.311,31 e una quota dell'avanzo accantonato di euro 7.493.086,11. E' inoltre iscritto il Fondo pluriennale vincolato a copertura delle somme già impegnate ma esigibili negli esercizi futuri.

Il quadro delle entrate tributarie

Le entrate tributarie di cui al Titolo I del bilancio regionale per gli anni 2026/2028 sono state previste in coerenza con le disposizioni dettate dal d.lgs. 118/2011, tenendo conto delle recenti previsioni riportate nell'assestamento del bilancio di previsione 2025/2027 e quindi dell'andamento del gettito degli ultimi anni, in particolare, di quello verificatosi nel corso del 2025 nonché degli effetti finanziari derivanti dal quadro normativo di riferimento.

Le previsioni delle entrate tributarie per il 2026-2028 destinate al finanziamento della sanità (Imposta regionale sulle attività produttive, addizionale regionale all'IRPEF e la compartecipazione regionale all'IVA) sono state previste per l'importo annuale complessivo, rispettivamente, di 3.328,22, di 3.356,11 e di 3.371,74 milioni di euro, tenendo conto degli incrementi del Fondo sanitario nazionale previsti nella legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (L. 207/2024), in attesa del riparto del Fondo sanitario nazionale 2025 e che si completi il quadro finanziario nazionale di riferimento con la proposta di legge di Bilancio statale 2026-2028, all'esame del Parlamento.

Nello specifico, l'Irap-sanità e l'addizionale regionale all'Irpef-sanità, sono state stimate pari ai valori della Delibera CIPESS n. 88/2024 sul Fondo sanitario nazionale 2024 - riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. La quota annua di compartecipazione regionale all'IVA è determinata dalla differenza tra la somma annua dei gettiti dell'Irap e dell'addizionale regionale all'Irpef ed il gettito annuo complessivo, come sopra stimato, delle entrate tributarie destinate alla copertura della spesa sanitaria regionale.

Le previsioni dell'Irap non sanità e dell'addizionale regionale Irpef non sanità sono state effettuate prendendo a riferimento la quota Irap ex fondo perequativo annualmente in valore costante, i rispettivi proventi da recupero fiscale e le ultime stime ufficiali della manovra fiscale elaborate dal MEF fino al 2027, trasmesse dal Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota DAR n. 0021223 P-04/12/2025, tenendo conto degli effetti derivanti dalle disposizioni statali e regionali, prudenzialmente riviste nel 2026 e 2027 per effetto delle disposizioni Irap previste nella proposta di legge di stabilità. Per il 2028 - in mancanza al momento di stime del MEF per questi anni d'imposta - sia per l'IRAP che per l'Addizionale IRPEF da manovra fiscale sono stati previsti i medesimi importi del 2027.

La maggior parte degli altri tributi regionali sono gestiti in autoliquidazione e quindi accertati per cassa (es. tasse automobilistiche, il tributo speciale per il conferimento in discarica, le tasse di concessione regionale), per cui lo stanziamento di bilancio è stato determinato sulla base dell'andamento del gettito, tenendo conto, in particolare, di quello atteso nell'anno in corso e delle modifiche normative previste.

In particolare, gli stanziamenti relativi al gettito previsto della tassa automobilistica sono stati elaborati tenendo conto dell'andamento del gettito ordinario degli ultimi anni, in particolare di quello previsto nel 2025, nonché dell'effetto finanziario derivante dalla proroga dell'esenzione per i nuovi autoveicoli ibridi, con potenza non superiore a 66 KW, immatricolati nel 2026.

Le entrate tributarie derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale gestite direttamente dalla Regione, in applicazione del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", sono state previste per il loro intero importo ed in quanto somme di incerta e difficile riscossione, sono state in parte accantonate al "Fondo per crediti di dubbia esigibilità".

Nella tabella seguente sono riportate le previsioni delle entrate tributarie 2026/2028:

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Previsioni 2026	Previsioni 2027	Previsioni 2028
Tributi	3.770.047.166,45	3.793.032.901,50	3.807.165.828,83
Imposte, tasse e proventi assimilati	431.007.972,50	426.112.004,50	424.612.004,50
Addizionale regionale IRPEF non sanità	54.874.004,00	56.495.354,00	56.495.354,00
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	147.031.432,00	147.628.493,00	147.628.493,00
Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	903.820,00	889.441,00	889.441,00

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	6.672.070,00	6.672.070,00	6.672.070,00
Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.722.912,40	1.722.912,40	1.722.912,40
Tasse sulle concessioni regionali	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	209.100.000,00	202.000.000,00	200.500.000,00
Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	126.022,49	126.022,49	126.022,49
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	2.816.000,00	2.816.000,00	2.816.000,00
Addizionale regionale sul gas naturale	7.310.118,01	7.310.118,01	7.310.118,01
Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	91.593,60	91.593,60	91.593,60
Tributi destinati al finanziamento della sanità	3.328.229.214,12	3.356.110.917,17	3.371.743.844,50
Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	579.098.150,00	579.098.150,00	579.098.150,00
Compartecipazione IVA - Sanità	2.476.558.064,12	2.504.439.767,17	2.520.072.694,50
Addizionale IRPEF - Sanità	272.573.000,00	272.573.000,00	272.573.000,00
Compartecipazioni di tributi	10.809.979,83	10.809.979,83	10.809.979,83
Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	10.378.553,00	10.378.553,00	10.378.553,00
Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	431.426,83	431.426,83	431.426,83

Quadro delle spese

A livello aggregato, la manovra di bilancio 2026/2028 prevede l'articolazione delle spese, al netto del Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto Tesoriere e del Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro, sul triennio come esposta nella tabella seguente:

Tabella 2) Spese di competenza per il triennio 2026/2028 (Titoli da 1 a 4)

	PREVISIONI ANNO 2026	PREVISIONI ANNO 2027	PREVISIONI ANNO 2028
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	4.342.749.153,76	4.249.839.762,30	4.222.701.939,65
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	448.811.019,73	337.360.886,04	263.619.402,12
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	263.314.032,87	150.000.000,00	-
TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI	33.447.568,84	38.991.089,11	46.514.860,84
TOTALE TITOLI da 1 a 4	5.088.321.775,20	4.776.191.737,45	4.532.836.202,61

La spesa è articolata nelle 23 Missioni di cui si compone il bilancio armonizzato ed è ulteriormente suddivisa per Programmi, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa.

Contenuti dell'articolo

La presente proposta di legge contempla 11 articoli oltre all'articolo della dichiarazione d'urgenza.

- l'articolo 1 definisce gli stati di previsione delle entrate e delle spese per ognuno dei tre esercizi finanziari oggetto del bilancio di previsione 2026/2028;
- l'articolo 2 approva gli allegati al bilancio previsti dal d.lgs. 118/2011;
- l'articolo 3 approva l'elenco aggiornato dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione;
- l'articolo 4 dispone in merito allo stato di previsione dell'entrata;
- l'articolo 5 dispone in merito allo stato di previsione della spesa;
- l'articolo 6 dispone in merito all'avanzo vincolato applicato al bilancio di previsione;
- l'articolo 7 dispone in merito ai fondi di riserva;
- l'articolo 8 autorizza il ricorso al debito per la copertura del disavanzo e rinnova le autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati in anni precedenti;
- l'articolo 9 autorizza l'indebitamento per nuovi investimenti;
- l'articolo 10 definisce modalità e condizioni per la contrazione di mutui;
- l'articolo 11 autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011;
- l'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Alla copertura delle spese iscritte con questa legge nello stato di previsione delle spese del triennio 2026/2028 si fa fronte con le entrate iscritte nello stato di previsione dell'entrata 2026/2028.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 - L.R. 31/2001)

Articolo 1

Questo articolo approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese per ognuno dei tre esercizi finanziari oggetto del bilancio di previsione 2026/2028. La disposizione ha natura autorizzatoria.

Articolo 2

L'articolo approva gli allegati al bilancio previsti dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011 e dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3

L'articolo approva l'elenco del patrimonio immobiliare della Regione Marche ascritto al patrimonio disponibile al fine della produzione degli effetti di cui all'articolo 58 del d.l. 112/2008 e, in particolare, alle facilitazioni normative previste per la gestione/dismissione di detti immobili. Restano salvi tutti gli effetti delegificativi previsti dall'articolo 71 bis della l.r. 31/2001 e del consequenziale r.r. 4/2015. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'inclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 4

L'articolo contiene le disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di entrata: con riferimento all'accertamento delle entrate negli esercizi 2026/2027/2028 e alle riscossioni nell'esercizio finanziario 2026. La disposizione ha natura ordinamentale.

Articolo 5

L'articolo contiene disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti di spesa. In particolare: autorizza l'impegno nel limite massimo degli stanziamenti iscritti in ciascuno degli anni 2026/2028 e il pagamento nell'anno 2026; autorizza la Giunta regionale ad assumere gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al pieno rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio previsti dalla normativa statale (ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 del d.lgs. 118/2011) salvaguardando comunque gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili; approva la Tabella A recante le autorizzazioni complessive di spesa relative alle leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo e ricorrente (ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011) la cui copertura è garantita dagli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del bilancio medesimo.

Articolo 6

La disposizione disciplina l'utilizzo anticipato delle quote di avanzo vincolato dell'esercizio 2025 così come previsto dal comma 8 dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011 e dettagliatamente disciplinato al punto 9.2 dell'Allegato 4/2 - "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria".

Il comma 1 dispone in merito all'iscrizione nello stato di previsione della spesa delle quote di avanzo vincolato richieste dalle strutture regionali competenti, per complessivi euro 25.720.311,31 che trovano evidenza nell'Elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (Allegato c della Nota integrativa) e sono ricomprese nell'Allegato 8 "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" di questa legge.

Il medesimo comma dispone, nel rispetto di quanto stabilito dal Punto 9.2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, in merito all'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle quote di avanzo accantonato del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, richieste dalle strutture regionali competenti, per complessivi euro 7.493.086,11 che trovano evidenza nell'Elenco analitico delle quote accantonate del risultato presunto di amministrazione (Allegato d della Nota integrativa) e sono ricomprese nell'Allegato 8 "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" di questa legge, di cui:

- euro 3.589.172,00 relativi alla restituzione all'Assemblea legislativa delle quote relative al trattamento previdenziale degli organi istituzionali di cui all'articolo 7 ter della l.r. 23/1995;
- euro 3.903.914,11 relativi agli arretrati del personale.

Il comma 2 dispone in merito all'iscrizione nello stato di previsione della spesa delle quote di avanzo vincolato al 31/12/2025 relativo alle economie derivanti dalle risorse autorizzate con l'articolo 14 della legge regionale 13/2022 per complessivi euro 200.000,00 iscritte con questa legge nella Missione 11, Programma 2, Titolo 1 a carico del capitolo sotto evidenziato:

Missione/ Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento 2026	Nota
Missione 11 Programma 2 Titolo 1	2110210064	Spese per indennità di occupazione del SDT presso Monteprandone per lo svolgimento del servizio raccolta e gestione delle macerie pubbliche in seguito agli eventi sismici 2016 - Ordinanza commissario speciale ricostruzione n. 109 art. 11 - CNI/2022	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge derivante da economia vincolata destinata alle attività previste dall'art. 28 del DL 189/2016

Articolo 7

L'articolo dispone in merito ai fondi di riserva previsti dalla normativa vigente; di seguito i capitoli di riferimento iscritti a carico della Missione 20:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento 2026	stanziamento 2027	stanziamento 2028
Missione 20/ Programma 01	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R.11/12/2001,n 31)	521.250,74	395.091,09	440.446,79
Missione 20/ Programma 01	2200110003	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART.21 LR. 11/12/2001, n. 31)	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Missione 20/ Programma 01	2200110001	FONDO DI RISERVA PER SOPPERIRE AD EVENTUALI DEFICIENZE DEGLI STANZIAMENTI DI CASSA (ART. 22 L.R. 11/12/2001, N. 31)	390.000.000,00		

Articolo 8

Questo articolo autorizza il ricorso al debito per la copertura del disavanzo e rinnova le autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati in anni precedenti e non contratti per complessivi euro 281.850.126,45.

Articolo 9

L'articolo autorizza l'indebitamento per i nuovi investimenti del triennio 2026/2028 pari a complessivi euro 379.836.281,47. Gli stanziamenti sono iscritti nel Titolo 6 dello stato di previsione dell'entrata a carico dei capitoli sotto riportati:

Titolo / tipologia	capitolo	denominazione	stanziamento 2026	stanziamento 2027	stanziamento 2028	Nota
Titolo 6 / Tipologia 3	1603010030	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2026	150.529.629,01			Iscritto con questa legge
Titolo 6 / Tipologia 3	1603010031	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2027		118.360.930,79		Iscritto con questa legge
Titolo 6 / Tipologia 3	1603010032	Ricavo di un mutuo passivo da contrarsi per le spese di investimento autorizzate per l'anno 2028			110.945.721,67	Iscritto con questa legge

La disposizione garantisce la copertura della quota di investimenti finanziabili con il ricorso al mutuo (nel rispetto delle disposizioni della legge 350/2003) iscritti nello stato di previsione della spesa per il medesimo importo e dettagliati nell'Allegato a) alla Nota integrativa.

Articolo 10

L'articolo definisce le modalità e le condizioni per la contrazione di mutui.

Articolo 11

L'articolo autorizza la Giunta regionale ad effettuare le variazioni di bilancio ai sensi del d.lgs. 118/2011.

Articolo 12

L'articolo dispone l'urgenza della legge e reca disposizioni in merito all'entrata in vigore; ha natura ordinamentale.